



Pescara, 21 ottobre 2026

CIRCOLARE PERMANENTE n. 3

Prot. n. 18666 /2026

Ai Docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Ai visitatori
Al personale ATA
p.c. al DSGA
All'Albo/ Agli Atti

OGGETTO: Circolare sul divieto di fumo e utilizzo di sigarette elettroniche – Tutela della salute e funzione educativa della Scuola.

La Scuola è, per sua natura, il luogo privilegiato per la promozione del benessere e della cultura della prevenzione. In quest'ottica, il rispetto delle norme antifumo non rappresenta solo un obbligo di legge, ma un atto di coerenza educativa e di rispetto verso l'intera comunità scolastica.

Il **Decreto-Legge 12 settembre 2013 n. 104** ("*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*"), all'**art. 4**, estende il divieto di fumo (già previsto dall'**art. 51** della Legge 16/01/2003 n. 3 per i locali chiusi) anche a tutte le **aree all'aperto** di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.

Tale divieto include tassativamente l'utilizzo delle **sigarette elettroniche** (art. 4, c. 2 del citato D.L. 104/2013). Il divieto si applica a **tutto il personale, agli studenti, ai genitori e ai visitatori**. Le aree di pertinenza dell'Istituto comprendono tutti gli spazi entro le recinzioni della sede (cortili, giardini, rampe di accesso). La vigilanza sugli alunni è un dovere di tutto il personale della scuola (docenti e personale ATA). In particolare, il personale è responsabile della vigilanza durante l'intero svolgimento delle lezioni, sia in aula che negli spazi esterni. Oltre al controllo, il personale è chiamato a fornire un modello di comportamento positivo che scoraggi attivamente l'abitudine al fumo.

Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'**art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584**, come modificato dall'**art. 1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311**:

- Sanzione da **€ 27,50 a € 275,00**.
- La sanzione è **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti e bambini fino a 12 anni.



LICEO Scientifico Statale "LEONARDO da Vinci"
Via Colle Marino, 73 – 65125 PESCARA

tel. 085-376421 - E-mail: peps01000c@istruzione.it PEC: peps01000c@pec.istruzione.it



- Il personale incaricato che non faccia rispettare le disposizioni è soggetto a sanzione da € 220,00 a € 2.200,00.

La riscossione diretta da parte dell'Istituto è vietata. Il trasgressore deve effettuare il pagamento tramite:

- **Modello F23** (Agenzia delle Entrate) con codice tributo **131T** presso la Tesoreria Provinciale, banche o uffici postali.
- **Bollettino di c/c postale** intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: "Infrazione divieto di fumo"), come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04.

I trasgressori sono tenuti a consegnare copia della ricevuta di pagamento presso la Segreteria.

Si ricorda con favore che i proventi delle sanzioni vengono riassegnati al Ministero dell'Istruzione e del Merito per essere destinati alle singole istituzioni scolastiche che hanno contestato le violazioni, al fine di realizzare **attività formative di educazione alla salute**, trasformando così un atto sanzionatorio in una nuova opportunità pedagogica.

**SI INVITA TUTTO IL PERSONALE A DARE MASSIMA APPLICAZIONE ALLE INDICAZIONI E
PROCEDURE RIPORTATE NELLA PRESENTE CIRCOLARE PERMANENTE.**

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Stefania Petracca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa e
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93)